

Gazzetta ufficiale

L 286

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
31 ottobre 2009

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1006/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ⁽¹⁾** 31
- ★ **Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ⁽¹⁾** 36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale regolamento.

(2) È accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) causano un grave danno allo strato di ozono. Vi sono prove evidenti che le ODS sono presenti in minore concentrazione nell'atmosfera e sono stati osservati i primi segni che l'ozono stratosferico

sta iniziando a ripristinarsi. Si prevede, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. L'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono continua pertanto a costituire una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Allo stesso tempo, la maggior parte di queste sostanze presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuisce all'aumento della temperatura del pianeta. È pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni e per evitare il rischio di un ulteriore ritardo nel ripristino dello strato di ozono.

(3) Date le sue competenze in materia ambientale e commerciale, la Comunità, con decisione 88/540/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, ha aderito alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono («il protocollo»).

(4) Molte ODS sono gas a effetto serra ma non vengono controllate ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del suo protocollo di Kyoto in quanto si assume che il protocollo eliminerà gradualmente le ODS. Nonostante i progressi compiuti grazie al protocollo, la progressiva eliminazione di ODS deve ancora essere completata nell'Unione europea e nel mondo, tenendo presente nel contempo che allo stato attuale molte delle alternative alle ODS presentano un elevato potenziale di riscaldamento globale. Occorre pertanto ridurre al minimo ed eliminare la produzione e l'uso di ODS, ove siano disponibili alternative tecnicamente praticabili con un basso potenziale di riscaldamento globale.

⁽¹⁾ GU C 100 del 30.4.2009, pag. 135.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

⁽³⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8.

- (5) Ulteriori misure per la protezione dello strato di ozono sono state adottate dalle parti del protocollo, le più recenti durante le riunioni tenutesi a Montreal nel settembre 2007 e a Doha nel novembre 2008. È necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo e in particolare per accelerare l'eliminazione graduale degli idroclorofluorocarburi, tenendo debitamente conto dei rischi di introdurre gradualmente alternative con un elevato potenziale di riscaldamento globale.
- (6) In seguito alle preoccupazioni espresse nel rapporto del 2006 del comitato di valutazione scientifica in merito al rapido aumento della produzione e del consumo di idroclorofluorocarburi nei paesi in via di sviluppo, le parti del protocollo, nel 2007, in occasione della loro diciannovesima riunione, hanno adottato la decisione XIX/6 relativa all'accelerazione dell'eliminazione degli idroclorofluorocarburi. In conformità a quanto stabilito da tale decisione, è opportuno anticipare dal 2025 al 2020 la data per la cessazione della produzione di tali sostanze.
- (7) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000, a partire dal 2010 non sarà più possibile utilizzare idroclorofluorocarburi vergini per le attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria. Per ridurre al minimo il rischio che idroclorofluorocarburi vergini vengano illecitamente utilizzati come materiali riciclati o rigenerati, nelle operazioni di manutenzione o assistenza dovrebbe essere utilizzato solo materiale rigenerato o riciclato. La rivendita di idroclorofluorocarburi riciclati dovrebbe essere vietata e gli idroclorofluorocarburi riciclati dovrebbero essere impiegati solo quando recuperati dall'apparecchiatura e soltanto dall'impresa che ha effettuato o commissionato il recupero. Per coerenza, tale deroga dovrebbe applicarsi anche alle pompe di calore.
- (8) Alla luce dell'ampia disponibilità di tecnologie e sostanze alternative in grado di sostituire le ODS, è opportuno prevedere in alcuni casi misure di controllo più severe di quelle previste dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e di quelle previste dal protocollo.
- (9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000, la produzione e l'immissione sul mercato di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi, bromoclorometano e bromuro di metile sono state gradualmente eliminate ed è quindi vietata l'immissione sul mercato di tali sostanze e di prodotti ed apparecchiature che le contengono. È ora opportuno altresì generalizzare progressivamente il divieto di impiegare dette sostanze per la manutenzione o l'assistenza di tali apparecchiature.
- (10) È opportuno che, anche successivamente all'eliminazione delle sostanze controllate, la Commissione possa, a determinate condizioni, accordare deroghe per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. In particolare, la decisione X/14 delle parti del protocollo fissa i criteri per accordare deroghe per tali usi. La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le condizioni per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. Al fine di evitare un aumento dei quantitativi utilizzati per questi scopi, non dovrebbe essere consentito ai produttori e agli importatori di aumentare in misura significativa le quantità immesse sul mercato. È opportuno includere nel presente regolamento le condizioni specifiche decise dalle parti per l'immissione sul mercato di sostanze destinate a tali usi, al fine di assicurarne l'osservanza.
- (11) La disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile ha dato luogo ad una più sostanziale riduzione nella sua produzione e consumo rispetto a quanto previsto nel protocollo, come pure nella decisione 2008/753/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza ⁽¹⁾, e nella direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾. La deroga per usi critici del bromuro di metile dovrebbe cessare completamente, ferma restando, temporaneamente, la possibilità di concedere deroghe in situazioni di emergenza in caso di diffusione imprevista di parassiti o malattie e qualora ciò sia consentito ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, e della direttiva 98/8/CE. In questi casi occorre stabilire misure per ridurre al minimo le emissioni, quali l'uso di film plastici virtualmente impermeabili per la fumigazione del terreno.
- (12) Alla luce del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁴⁾, che vietava l'uso del bromuro di metile come biocida a decorrere dal 1° settembre 2006, e della decisione 2008/753/CE, che vietava l'uso del bromuro di metile come prodotto fitosanitario a decorrere dal 18 marzo 2010, l'uso di bromuro di metile per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere vietato entro il 18 marzo 2010.

(1) GU L 258 del 26.9.2008, pag. 68.

(2) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(4) GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

- (13) Il protocollo stabilisce, all'articolo 2 F, paragrafo 7, che ciascuna delle parti si impegna ad assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi sia limitato considerabilmente alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale. Data la disponibilità di tecnologie alternative e sostitutive, l'immissione sul mercato e l'uso di idroclorofluorocarburi così come di prodotti e apparecchiature che li contengono o che dipendono da tali sostanze possono essere ulteriormente limitati. La decisione VI/13 delle parti del protocollo prevede che, nel valutare le alternative agli idroclorofluorocarburi, occorra tener conto di fattori quali il potenziale di riduzione dell'ozono, l'efficienza energetica, la potenziale infiammabilità, la tossicità, il potenziale di riscaldamento globale, nonché l'impatto potenziale sull'uso efficace e sull'eliminazione graduale di clorofluorocarburi e halon. In tale decisione, le parti hanno concluso che i controlli di idroclorofluorocarburi in base al protocollo dovrebbero essere considerevolmente rafforzati per proteggere lo strato di ozono e per riflettere la disponibilità delle sostanze alternative.
- (14) È opportuno che le misure di controllo relative a prodotti e apparecchiature che contengono sostanze controllate siano estese ai prodotti e alle apparecchiature che dipendono da tali sostanze, onde evitare l'elusione delle restrizioni previste dal presente regolamento. Estendendo le misure anche a prodotti e apparecchiature la cui struttura, il cui uso o il cui corretto funzionamento richiedono la presenza di sostanze controllate, si elimina la possibilità di immettere sul mercato, importare o esportare prodotti o apparecchiature che non contengono sostanze controllate in quel dato momento, ma che potrebbero necessitare di ricarica in un momento successivo. È opportuno inoltre eliminare le deroghe per prodotti e apparecchiature fabbricati prima dell'entrata in vigore delle misure di controllo, perché esse non sono più pertinenti e potrebbero rappresentare un rischio di immissione sul mercato o commercio illeciti.
- (15) Le sostanze controllate nonché i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate provenienti da Stati che non sono parti del protocollo non dovrebbero essere importati. È inoltre opportuno vietare l'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi dopo l'entrata in vigore del divieto di uso nella Comunità di tali prodotti e apparecchiature o di sostanze controllate per la loro manutenzione o assistenza, per evitare la costituzione di «depositi» di tali sostanze in paesi che non dispongono di adeguati impianti di distruzione.
- (16) Il sistema di licenze per le sostanze controllate comprende le autorizzazioni all'esportazione di tali sostanze, così da migliorare la sorveglianza e il controllo degli scambi di ODS e permettere alle parti lo scambio di informazioni. Detto sistema di licenze dovrebbe essere esteso ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.
- (17) Al fine di migliorare la sorveglianza e il controllo del commercio, il rilascio di licenze non dovrebbe essere limitato all'ingresso di merci nel territorio doganale per l'immissione in libera pratica nella Comunità, bensì dovrebbe riguardare anche l'ingresso secondo altre procedure doganali o per destinazioni doganali. È opportuno continuare a consentire il transito attraverso il territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, il deposito doganale e il regime di zona franca senza il rilascio di una licenza per evitare inutili oneri per gli operatori e le autorità doganali. Le spedizioni verso o dal territorio di uno Stato membro che non fa parte del territorio doganale della Comunità o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ma che è coperto dalla ratifica del protocollo da parte dello Stato membro in questione, non dovrebbero creare inutili oneri per gli Stati membri in relazione al rilascio delle licenze e alle comunicazioni, a condizione che siano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento e dal protocollo.
- (18) Prima di rilasciare licenze di importazione ed esportazione, la Commissione dovrebbe poter verificare presso le autorità competenti del paese terzo interessato se l'operazione prevista rispetta i requisiti applicabili in quel dato paese, onde evitare scambi illeciti e indesiderati.
- (19) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽²⁾, e il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽³⁾, prescrivono l'etichettatura delle sostanze classificate come ODS e l'etichettatura di miscele contenenti tali sostanze. Poiché le ODS prodotte per essere utilizzate come materia prima, come agente di fabbricazione, per usi di laboratorio e a fini di analisi possono essere immesse in libera pratica nella Comunità, è opportuno distinguerle dalle sostanze prodotte per usi diversi, onde evitare che sostanze controllate destinate ad essere utilizzate come materia prima, agente di fabbricazione o per usi di laboratorio e a fini di analisi siano destinate ad usi diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento. Inoltre, al fine di informare gli utenti finali ed agevolare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che anche i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze siano etichettati secondo tali modalità al momento delle operazioni di manutenzione o assistenza.
- (20) Per ridurre il rilascio di sostanze controllate nell'atmosfera, è opportuno adottare disposizioni per recuperare le sostanze controllate usate ed evitare fughe di sostanze controllate.

(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(3) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

- (21) Il protocollo prevede l'elaborazione di relazioni sul commercio di ODS. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze controllate dovrebbero pertanto trasmettere relazioni annuali. Per consentire alla Commissione di razionalizzare le procedure di comunicazione al fine di rispettare il protocollo ed evitare duplicazioni, è opportuno che anche gli impianti di distruzione invino relazioni direttamente alla Commissione. Per garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione ai sensi del protocollo e per migliorarne l'esecuzione pratica, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli obblighi in materia di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese. Alla luce del previsto sviluppo di strumenti per la comunicazione via Internet, la Commissione dovrebbe elaborare, se del caso, dei progetti di misure intese ad adeguare gli obblighi in materia di comunicazione nel momento in cui diventino operativi gli appositi strumenti.
- (22) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, mentre la tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dalla Commissione agli Stati membri, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.
- (23) È opportuno che gli Stati membri conducano le ispezioni secondo un approccio basato sui rischi, per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, ossia concentrandosi sulle attività che presentano maggiori rischi di commercio illecito o di emissione illecita di sostanze controllate. La raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri ⁽³⁾, dovrebbe fungere da orientamento per lo svolgimento di ispezioni da parte degli Stati membri.
- (24) Alla luce delle continue innovazioni che caratterizzano i settori contemplati dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe periodicamente riesaminare quest'ultimo e, se del caso, presentare proposte, in particolare sulle eccezioni e deroghe previste allorché diventano disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili all'uso di sostanze controllate, ai fini di una maggiore difesa dello strato di ozono e di una simultanea riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Al fine di garantire il rispetto del protocollo la Commissione dovrebbe avere il potere di allineare gli allegati del presente regolamento con le decisioni delle parti, in particolare quelle relative ai metodi di distruzione approvati, alle condizioni per l'immissione sul mercato delle sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi e ai processi nei quali le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione.
- (25) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (26) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire il formato e il contenuto delle etichette per le sostanze controllate prodotte, immesse sul mercato o utilizzate come materia prima, come agente di fabbricazione o per usi di laboratorio e a fini di analisi; di modificare l'allegato III sui processi nei quali le sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione; di modificare il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione o emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione; di modificare l'allegato V sulle condizioni per l'immissione sul mercato e l'ulteriore distribuzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi; di stabilire un meccanismo per l'attribuzione di quote di sostanze controllate per usi di laboratorio o ai fini di analisi; di modificare l'allegato VI; di adottare modifiche e un calendario per l'eliminazione graduale degli usi critici degli halon; di modificare l'elenco delle voci che una domanda di licenza deve contenere; di adottare ulteriori misure per la sorveglianza del commercio di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate; di adottare le norme relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo, fabbricati impiegando sostanze controllate; di modificare l'allegato VII sulle tecnologie di distruzione; di elaborare un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero per la distruzione o la distruzione senza previo recupero di sostanze controllate dovrebbero essere considerati tecnicamente ed economicamente praticabili e pertanto obbligatori; di adottare requisiti professionali minimi per il personale; di stabilire un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate; di includere nuove sostanze nell'allegato II e di modificare gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(27) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾, e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽²⁾, prevedono misure relative allo smaltimento e al recupero ecocompatibili di rifiuti, nonché controlli sui rifiuti pericolosi. Al riguardo occorre prestare particolare attenzione alle ODS nei rifiuti provenienti dai settori dell'edilizia e delle demolizioni e in quelli di apparecchiature che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽³⁾. In conformità del protocollo, possono essere utilizzate per la distruzione di sostanze controllate solo tecnologie approvate dalle parti. È pertanto opportuno includere nel presente regolamento le pertinenti decisioni delle parti onde garantire che siano impiegate soltanto queste tecnologie, purché il loro impiego sia compatibile con la normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.

(28) È opportuno istituire un meccanismo flessibile per l'introduzione di obblighi in materia di comunicazione per le sostanze identificate come sostanze che riducono lo strato di ozono, al fine di poter valutare l'entità del loro impatto sull'ambiente e garantire che le nuove sostanze che sono state identificate come sostanze a significativo potenziale di riduzione dell'ozono siano soggette a misure di controllo. In questo contesto, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ruolo delle sostanze a vita molto breve, tenuto conto, in particolare, della valutazione in materia di ozono effettuata dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente/Organizzazione meteorologica mondiale (UNEP/WMO) nel 2006, secondo cui il potenziale di riduzione dello strato di ozono di tali sostanze è maggiore rispetto a quanto valutato in precedenza.

(29) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e assicurare che esse siano applicate. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(30) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in quanto parte del protocollo e di affrontare un problema ambientale transfrontaliero ad impatto globale, disciplinando il commercio di ODS e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze all'interno e all'esterno della Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «protocollo», il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata;
- 2) «parte», ogni parte del protocollo;
- 3) «Stato non parte del protocollo», per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo applicabili a tale sostanza;
- 4) «sostanze controllate», le sostanze elencate nell'allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;
- 5) «clorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;
- 6) «halon», le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;
- 7) «tetracloruro di carbonio», la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell'allegato I;
- 8) «bromuro di metile», la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell'allegato I;
- 9) «idroclorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

⁽¹⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9. La direttiva 2006/12/CE è abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) con effetto dal 12 dicembre 2010.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

- 10) «sostanze nuove», le sostanze elencate nell'allegato II, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;
- 11) «materia prima», ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;
- 12) «agenti di fabbricazione», le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell'allegato III;
- 13) «produttore», la persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o sostanze nuove all'interno della Comunità;
- 14) «produzione», il quantitativo prodotto di sostanze controllate o di sostanze nuove, compreso il quantitativo prodotto, volontariamente o involontariamente, come sottoprodotto a meno che tale sottoprodotto non sia distrutto durante il processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata che ne garantisca la conformità con il presente regolamento e con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di rifiuti. Non sono considerati come «produzione» i quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati, né i quantitativi trascurabili inevitabilmente incorporati nei prodotti in quantità rintracciabili o emessi durante la fabbricazione;
- 15) «potenziale di riduzione dell'ozono» o «ODP», il valore specificato negli allegati I e II, esprime l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata o sostanza nuova sullo strato d'ozono;
- 16) «livello calcolato», una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell'ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all'allegato I, i valori ottenuti;
- 17) «razionalizzazione industriale», il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all'interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti;
- 18) «importazione», l'ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento nel territorio doganale della Comunità nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e si applica il presente regolamento;
- 19) «esportazione», l'uscita dal territorio doganale della Comunità, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e dal presente regolamento, di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento che hanno lo status di merci comunitarie o la riesportazione di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento, se hanno lo status di merci non comunitarie;
- 20) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi all'interno della Comunità, contro pagamento o gratuitamente, e comprende l'immissione in libera pratica nella Comunità come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008. Per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature che fanno parte di immobili o di mezzi di trasporto, questo vale solo per la fornitura o la messa a disposizione all'interno della Comunità per la prima volta;
- 21) «uso», l'impiego di sostanze controllate o di sostanze nuove nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi;
- 22) «pompa di calore», dispositivo o impianto che estrae calore a basse temperature dall'aria, dall'acqua o dal suolo e fornisce calore;
- 23) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento;
- 24) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base;
- 25) «rigenerazione», il ritrattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto;
- 26) «impresa», la persona fisica o giuridica che:
- produce, recupera, ricicla, rigenera, utilizza o distrugge sostanze controllate o sostanze nuove;
 - importa tali sostanze;
 - esporta tali sostanze;
 - immette sul mercato tali sostanze; o
 - gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate;
- 27) «applicazioni di quarantena», trattamenti volti a prevenire l'introduzione, l'insediamento o la diffusione di parassiti soggetti a quarantena (tra cui malattie) o ad assicurarne il controllo ufficiale, intendendo per:
- controllo ufficiale, quello eseguito o autorizzato da un'autorità nazionale preposta alla tutela della flora, della fauna o dell'ambiente o alla sanità,
 - parassiti soggetti a quarantena, parassiti che potrebbero avere gravi effetti sulle aree minacciate e ivi non ancora presenti, oppure presenti ma non ampiamente diffusi e oggetto di controllo ufficiale;

- 28) «applicazioni per trattamento anteriore al trasporto», applicazioni non di quarantena effettuate non più di 21 giorni precedenti l'esportazione per rispondere alle prescrizioni ufficiali del paese importatore o alle prescrizioni ufficiali del paese esportatore in vigore prima del 7 dicembre 1995. Per prescrizioni ufficiali si intendono quelle effettuate o autorizzate da un'autorità nazionale in materia di flora, fauna, ambiente, sanità o prodotti immagazzinati;
- 29) «prodotti e apparecchiature che dipendono da sostanze controllate», prodotti e apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate;
- 30) «sostanze vergini», le sostanze che non sono state usate precedentemente;
- 31) «prodotti e apparecchiature», tutti i prodotti e le apparecchiature ad eccezione dei container utilizzati per il trasporto o il magazzinaggio di sostanze controllate.

CAPO II

DIVIETI

Articolo 4

Produzione di sostanze controllate

È vietata la produzione di sostanze controllate.

Articolo 5

Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate

1. Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate.
2. Le sostanze controllate non possono essere immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili, salvo se impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2.
3. Il presente articolo non si applica alle sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature.

Articolo 6

Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate

1. È vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è autorizzato ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 13 o è stato autorizzato in base all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.
2. Ad eccezione degli usi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono vietati ed eliminati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.

CAPO III

ESENZIONI E DEROGHE

Articolo 7

Produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime.
2. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come materie prime possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1° luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza può essere utilizzata solo come materia prima. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione in oggetto figura nell'etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell'etichetta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.

La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell'etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 8

Produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come agenti di fabbricazione.
2. Le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1° settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili.
3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come agenti di fabbricazione possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1° luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che tali sostanze possono essere utilizzate solo come agenti di fabbricazione. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione in oggetto figura nell'etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell'etichetta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.

La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell'etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

4. Se del caso, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, un elenco di imprese alle quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa le quantità massime utilizzabili per il reintegro o per il consumo come agenti di fabbricazione e i livelli massimi di emissioni per ciascuna delle imprese interessate.

Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 1 083 tonnellate metriche all'anno.

Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno.

5. Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici o di decisioni adottate dalle parti, la Commissione può, se del caso:

- a) modificare l'allegato III;
- b) modificare il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione o emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 9

Immissione sul mercato di sostanze controllate a fini di distruzione o di rigenerazione e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate

In deroga agli articoli 5 e 6, le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione all'interno della Comunità in conformità ai requisiti per la distruzione di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Le sostanze controllate possono altresì essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione all'interno della Comunità.

Articolo 10

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza in conformità del presente articolo.

2. Se del caso, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, determina gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali la produzione e l'importazione delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere consentite nella Comunità, le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1° luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che le sostanze in questione possono essere utilizzate solo per gli usi di laboratorio e a fini di analisi. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione in oggetto figura nell'etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell'etichetta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.

La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell'etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Le sostanze controllate di cui al primo comma sono immesse sul mercato e ulteriormente distribuite unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato V. La Commissione può modificare tale allegato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

4. Qualsiasi impresa che utilizzi sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

5. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, i produttori e gli importatori che riforniscono l'impresa di cui al paragrafo 4 o che utilizzano le sostanze controllate per proprio conto, dichiarano alla Commissione la domanda prevista per il periodo indicato nell'avviso, specificando la natura e le quantità delle sostanze controllate necessarie.

6. La Commissione rilascia licenze ai produttori e agli importatori delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi prodotte o importate per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze nonché i relativi quantitativi che essi sono autorizzati a immettere sul mercato o ad usare per proprio conto. La quantità autorizzata annualmente a titolo di licenza per i singoli produttori e importatori non può superare il 130 % della media annuale del livello calcolato delle sostanze controllate per la quale è stata concessa una licenza al produttore o importatore per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi negli anni dal 2007 al 2009.

La quantità totale autorizzata annualmente a titolo di licenza, ivi compresa la licenza per gli idroclorofluorocarburi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, non può superare le 110 tonnellate ODP. Le quantità restanti possono essere assegnate a produttori e importatori che non abbiano immesso sul mercato o utilizzato le sostanze controllate per proprio conto, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi negli anni dal 2007 al 2009.

La Commissione stabilisce un meccanismo per l'attribuzione di quote a produttori e importatori. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

7. Un produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione a produrre le sostanze controllate di cui al paragrafo 1 per soddisfare le richieste coperte da licenza ai sensi del paragrafo 6.

L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

8. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione di un produttore può autorizzare tale produttore a produrre o a superare i livelli calcolati di produzione specificati nel paragrafo 6 al fine di soddisfare eventuali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti, su loro richiesta.

L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

Articolo 11

Produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi e immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi

1. In deroga all'articolo 4, è ammessa la produzione di idroclorofluorocarburi a condizione che ciascun produttore garantisca che:

- a) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi fino al 31 dicembre 2013, non superi il 35 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;
- b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2016, non superi il 14 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;
- c) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2019, non superi il 7 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

d) la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2019.

2. In deroga all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 1, gli idroclorofluorocarburi possono essere prodotti, immessi sul mercato e utilizzati per usi di laboratorio e a fini di analisi.

L'articolo 10, paragrafi da 3 a 7, si applica *mutatis mutandis*.

3. In deroga all'articolo 5, fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione.

4. Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall'impresa che ha effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza.

5. In deroga all'articolo 5, fino al 31 dicembre 2019 gli idroclorofluorocarburi possono essere immessi sul mercato per essere riconfezionati e successivamente esportati. Qualsiasi impresa che effettui il riconfezionamento e la successiva esportazione degli idroclorofluorocarburi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze controllate interessate, il loro consumo annuale stimato e i fornitori di tali sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

6. Quando gli idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione o assistenza, sull'apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d'aria e sulla pompa di calore interessate è apposta un'etichetta nella quale è indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta nell'apparecchiatura e gli elementi dell'etichetta di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 per sostanze o miscele classificate come nocive per lo strato di ozono.

7. Le imprese che gestiscono le apparecchiature di cui al paragrafo 4 contenenti un fluido in quantità pari o superiore a 3 kg tengono un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l'assistenza.

Le imprese che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi rigenerati e della provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati.

8. In deroga agli articoli 5 e 6, la Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o utilizzabili sostanze o tecnologie alternative, tecnicamente o economicamente praticabili.

Tale deroga non può essere concessa per un periodo che vada oltre il 31 dicembre 2019.

Articolo 12

Applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto e usi di emergenza del bromuro di metile

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, fino al 18 marzo 2010, il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto per il trattamento di merci destinate all'esportazione a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalla legislazione nazionale conformemente alle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.

Il bromuro di metile può essere utilizzato unicamente in siti approvati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e, se economicamente e tecnicamente praticabile, a condizione che sia recuperato almeno l'80 % del bromuro di metile rilasciato dalla spedizione.

2. Il livello calcolato di bromuro di metile che le imprese immettono sul mercato o utilizzano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 18 marzo 2010 non può superare le 45 tonnellate ODP.

Ciascuna impresa garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto non superi il 21 % della media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni dal 2005 al 2008.

3. In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile, a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.

Tale autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate metriche e specifica le misure da adottare al fine di ridurre le emissioni durante l'uso.

Articolo 13

Usi critici degli halon ed eliminazione delle apparecchiature che contengono halon

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell'allegato VI. Gli halon possono essere immessi in commercio soltanto dalle imprese autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per il magazzino di halon per usi critici.

2. La Commissione riesamina l'allegato VI e, se del caso, adotta modifiche e un calendario per l'eliminazione graduale degli usi critici, stabilendo date limite per le nuove applicazioni e date limite per le applicazioni esistenti, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3. I sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon impiegati per gli usi di cui al paragrafo 1 sono eliminati entro le date limite indicate nell'allegato VI.

4. La Commissione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare deroghe rispetto alle date limite per le applicazioni esistenti e le date limite per le nuove applicazioni, purché tali date siano state specificate nell'allegato VI come previsto dal paragrafo 2, per casi specifici nei quali è dimostrato che non sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili.

Articolo 14

Trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale

1. I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori del rispettivo gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato o di uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione.

2. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2, per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato nell'articolo 10 e nell'articolo 11, paragrafo 2, per i periodi considerati. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preventivamente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

3. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2, per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nell'articolo 10 e nell'articolo 11, paragrafo 2, per i periodi considerati. È necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

4. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore, nonché con il governo del paese terzo interessato che aderisce al protocollo, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2, con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di un paese terzo che aderisce al protocollo in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2, per il produttore comunitario e dei livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore del paese terzo che aderisce al protocollo, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.

CAPO IV

COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 15

Importazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o si basano su sostanze controllate

1. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle importazioni di:

- a) sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2;
- b) sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;

- c) sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;
- d) sostanze controllate destinate alla distruzione mediante le tecnologie di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
- e) fino al 31 dicembre 2019, idroclorofluorocarburi destinati al riconfezionamento e alla successiva riesportazione, entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo, verso una parte in cui il consumo o l'importazione degli idrofluorocarburi in questione non sono vietati;
- f) bromuro di metile destinato agli usi di emergenza di cui all'articolo 12, paragrafo 3, o, fino al 31 dicembre 2014, al riconfezionamento e alla successiva riesportazione per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto purché la riesportazione abbia luogo durante l'anno d'importazione;
- g) halon recuperati, riciclati o rigenerati, a condizione che siano importati soltanto per gli usi critici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per il magazzino degli halon per gli usi critici;
- h) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione, se del caso mediante le tecnologie di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
- i) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2;
- j) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati agli usi critici di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
- k) prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluorocarburi, la cui immissione sul mercato è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

3. Le importazioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle importazioni per transito attraverso il territorio doganale della Comunità e delle importazioni sottoposte al regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008, sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione, a condizione che rimangano nel territorio doganale della Comunità non più di 45 giorni e che non siano successivamente presentate per l'immissione in libera pratica nella Comunità, distrutte o trasformate. Tali licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica dell'osservanza degli articoli 16 e 20.

*Articolo 16***Immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate**

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative. La Commissione fissa tali restrizioni e assegna le quote alle imprese per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Le quote di cui al primo comma sono assegnate solo per le seguenti sostanze:

- a) sostanze controllate impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi o per gli usi critici di cui all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 13;
- b) sostanze controllate se usate come materia prima;
- c) sostanze controllate se usate come agente di fabbricazione.

2. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, gli importatori delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), dichiarano alla Commissione la domanda prevista, specificando la natura e le quantità di sostanze controllate necessarie. Sulla base di tali dichiarazioni la Commissione fissa delle restrizioni quantitative per le importazioni delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

*Articolo 17***Esportazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate**

1. Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di:

- a) sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 10;
- b) sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;
- c) sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;
- d) prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti in conformità dell'articolo 10, paragrafo 7, o importati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere h) o i);
- e) halon recuperati, riciclati o rigenerati, immagazzinati per gli usi critici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro interessato e prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati ad usi critici;

f) idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati destinati ad usi diversi dalla distruzione;

g) fino al 31 dicembre 2014, bromuro di metile riesportato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto;

h) inalatori per la somministrazione di dosi controllate, fabbricati con clorofluorocarburi il cui uso sia stato autorizzato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.

3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluorocarburi qualora venga dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore. L'esportazione richiede la previa notifica della Commissione al paese importatore.

4. Le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggette al rilascio di licenza, fatta eccezione per le riesportazioni successive a transito attraverso il territorio doganale della Comunità, custodia temporanea, deposito doganale o regime di zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, a condizione che la riesportazione avvenga entro 45 giorni dall'importazione. Tale licenza è rilasciata dalla Commissione alle imprese previa verifica dell'osservanza dell'articolo 20.

*Articolo 18***Rilascio di licenze di importazione ed esportazione**

1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per il rilascio di licenze e decide in merito alle domande di licenza entro 30 giorni dal loro ricevimento.

2. Le domande di licenza di cui agli articoli 15 e 17 sono trasmesse tramite il sistema di cui al paragrafo 1. Prima di inviare una domanda di licenza le imprese sono tenute a registrarsi nel sistema stesso.

3. La domanda di licenza contiene i seguenti dati:

- a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
- b) il paese di importazione ed esportazione;
- c) nel caso di importazioni o esportazioni di sostanze controllate, la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi:
 - i) la designazione commerciale;
 - ii) la descrizione e il codice della nomenclatura combinata, come indicato nell'allegato IV;
 - iii) l'indicazione se la sostanza è vergine, recuperata, riciclata o rigenerata;
 - iv) la quantità della sostanza espressa in chilogrammi metrici;

- v) nel caso di halon, una dichiarazione secondo cui devono essere importati o esportati per soddisfare un uso critico di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con la specifica di quale uso;
- d) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate:
 - i) tipo e natura dei prodotti e delle apparecchiature;
 - ii) nel caso di articoli numerabili, il numero di unità, la descrizione e la quantità per unità, in chilogrammi metrici, di ciascuna sostanza controllata;
 - iii) nel caso di beni non numerabili, la quantità totale del prodotto, la descrizione e la quantità netta totale, in chilogrammi metrici di ciascuna sostanza controllata;
 - iv) il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature;
 - v) l'indicazione se la sostanza controllata è vergine, riciclata, recuperata o rigenerata;
 - vi) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da halon, una dichiarazione secondo cui tali prodotti e apparecchiature devono essere importati o esportati per soddisfare un uso critico di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con la specifica di quale uso;
 - vii) nel caso di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi, il riferimento all'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 3;
 - viii) il codice della nomenclatura combinata del prodotto o apparecchiatura da importare o esportare;
- e) la finalità dell'importazione proposta, compresi destinazioni e usi doganali previsti, specificando se necessario la procedura doganale prevista;
- f) l'indicazione del luogo e della data prevista dell'importazione o dell'esportazione;
- g) l'ufficio doganale in cui le merci saranno dichiarate;
- h) nel caso di importazioni di sostanze controllate o prodotti e apparecchiature destinati ad essere distrutti, il nome e l'indirizzo dell'impianto di distruzione;
- i) eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'autorità competente di uno Stato membro.

4. Ogni importatore o esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità della licenza, relativamente ai dati notificati ai sensi del paragrafo 3.

5. La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura o la composizione delle sostanze da importare o esportare e può richiedere una copia della licenza rilasciata dal paese di origine dell'importazione o di destinazione dell'esportazione.

6. La Commissione può condividere i dati inviati secondo necessità, in casi specifici, con le autorità competenti delle parti interessate e può respingere la domanda di licenza in caso di inadempienza dei pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, o per le seguenti ragioni:

- a) nel caso di una licenza di importazione, qualora venga stabilito, sulla base di informazioni fornite dalle autorità competenti del paese interessato, che l'esportatore non è un'impresa autorizzata a commerciare la rispettiva sostanza in quel dato paese;
- b) nel caso di una licenza di esportazione, qualora le autorità competenti del paese importatore abbiano informato la Commissione che l'importazione della sostanza controllata costituirebbe un caso di commercio illecito o avrebbe effetti negativi sull'attuazione delle misure di controllo previste dal paese importatore per rispettare i suoi obblighi derivanti dal protocollo, o causerebbe un eccesso di restrizioni quantitative, previste dal protocollo, per quel dato paese.

7. La Commissione mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato una copia di ogni licenza.

8. Non appena possibile la Commissione informa il richiedente e lo Stato membro interessato in merito a eventuali domande di licenza respinte in virtù del paragrafo 6, precisandone la ragione.

9. La Commissione può modificare l'elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell'allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 19

Misure di sorveglianza del commercio illecito

La Commissione può adottare ulteriori misure per la sorveglianza di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, sottoposti a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ovvero in transito attraverso il territorio doganale della Comunità e successivamente riesportati, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto dei vantaggi ambientali e dell'impatto socioeconomico di tali misure.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 20

Scambi con Stati che non sono parti del protocollo e con territori non coperti dal protocollo

1. Sono vietate l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate da e verso Stati che non sono parti del protocollo.

2. La Commissione può adottare le norme relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo, fabbricati impiegando sostanze controllate, ma che non contengono sostanze positivamente identificabili come sostanze controllate. Nell'identificazione di detti prodotti e apparecchiature sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3. In deroga al paragrafo 1, gli scambi di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze o che sono fabbricati con una o più di esse, con Stati che non sono parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo e hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

4. Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del secondo comma, il paragrafo 1 si applica a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come si applicano a Stati che non sono parti del protocollo.

Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio.

La Commissione agisce secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 21

Elenco di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze

Entro il 1° gennaio 2010, la Commissione rende disponibile a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti e apparecchiature che possono contenere o basarsi su sostanze controllate e dei codici della nomenclatura combinata.

CAPO V

CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Articolo 22

Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate

1. Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

2. Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate di cui all'allegato VII, oppure, nel caso di sostanze controllate che non figurano in tale allegato, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti e che siano rispettati ulteriori requisiti previsti da tale normativa.

3. La Commissione può modificare l'allegato VII per tenere in considerazione i nuovi sviluppi della tecnologia.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

4. Le sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nel paragrafo 1 sono recuperate, ove tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclaggio o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero, utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo 2.

La Commissione elabora un allegato al presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze controllate o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da utilizzare. Ogni progetto di misura per l'elaborazione di tale allegato è accompagnata e suffragata da una valutazione economica completa dei costi e dei benefici, che tenga conto della situazione specifica degli Stati membri.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

5. Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.

La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri e può, alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, adottare, se del caso, misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 23

Fughe ed emissioni di sostanze controllate

1. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

2. Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:

- a) con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di sostanze controllate;
- b) con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- c) con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;

e a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

Le apparecchiature o i sistemi sono controllati per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per assicurare che la riparazione sia stata efficace.

3. Le imprese di cui al paragrafo 2 tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi di cui al predetto paragrafo. Esse mantengono inoltre registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l'assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate. Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente di uno Stato membro e della Commissione.

4. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale che svolge le attività di cui al paragrafo 2. Alla luce di una valutazione di queste misure adottate dagli Stati membri e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione può adottare misure concernenti l'armonizzazione di detti requisiti professionali minimi.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

5. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate usate come materia prima o agente di fabbricazione.

6. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.

7. La Commissione può stabilire un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

CAPO VI

SOSTANZE NUOVE

Articolo 24

Sostanze nuove

1. Sono vietate la produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'esportazione delle sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II. Tale divieto non si applica alle sostanze nuove se utilizzate come materia prima per usi di laboratorio e a fini di analisi, alle importazioni per transito attraverso il territorio doganale della Comunità o alle importazioni sottoposte a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008, salvo che tali importazioni siano state assegnate ad altri usi o destinazioni doganali in base a tale regolamento, o alle esportazioni successive ad importazioni già oggetto di deroga.

2. La Commissione include se del caso nella parte A dell'allegato II sostanze comprese nella parte B di tale allegato che risultano esportate, importate, prodotte o immesse sul mercato in notevoli quantità e che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono e, se del caso, stabilisce eventuali deroghe al paragrafo 1.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3. Alla luce di pertinenti informazioni scientifiche la Commissione include eventualmente nella parte A dell'allegato II sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo o altra autorità riconosciuta di pari rango considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

CAPO VII

COMITATO, COMUNICAZIONE DEI DATI, ISPEZIONE E SANZIONI

Articolo 25

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1. Ogni anno, entro il 30 giugno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, le seguenti informazioni relative all'anno civile precedente:
 - a) le quantità di bromuro di metile autorizzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, per diversi trattamenti per applicazioni di quarantena e anteriori al trasporto usati nel suo territorio, specificando gli scopi per i quali il bromuro di metile è stato utilizzato e i progressi compiuti nella valutazione e nell'utilizzo di sostanze alternative;
 - b) le quantità di halon installate, utilizzate e immagazzinate per gli usi critici, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e i progressi compiuti nella valutazione e nell'utilizzo di sostanze alternative appropriate;
 - c) casi di commercio illecito, in particolare i casi rilevati durante le ispezioni condotte ai sensi dell'articolo 28.

2. La Commissione, conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, stabilisce il formato nel quale devono essere inviate le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione può modificare il paragrafo 1.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 27

Comunicazione dei dati da parte delle imprese

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova di cui all'allegato II, i dati elencati nei paragrafi da 2 a 6, relativi all'anno civile precedente.
 2. Ogni produttore comunica i dati seguenti:
 - a) la sua produzione totale di ciascuna sostanza di cui al paragrafo 1;
 - b) la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione e per altri usi;
 - c) la produzione per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6;
 - d) la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti;
 - e) l'aumento della produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, per ragioni di razionalizzazione industriale;
 - f) le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti di cui all'articolo 3, punto 14;
 - g) gli stock;
 - h) le operazioni di acquisto e di vendita ad altri produttori della Comunità.
 3. Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1, ogni importatore comunica i dati seguenti:
 - a) le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione. Gli importatori che hanno importato le sostanze controllate a fini di distruzione comunicano anche la destinazione o le destinazioni finali effettive per ciascuna delle sostanze in questione, indicando separatamente per ciascuna destinazione la quantità di ciascuna sostanza e il nome e l'indirizzo dell'impianto di distruzione cui la sostanza è stata consegnata;

- b) le quantità importate in base ad altri regimi doganali, con indicazione separata del pertinente regime doganale e degli usi designati;
- c) le quantità di sostanze di cui al paragrafo 1 usate, importate per essere riciclate o rigenerate;
- d) gli stock;
- e) ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;
- f) il paese esportatore.

4. Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1, ogni esportatore comunica i dati seguenti:

- a) le quantità di tali sostanze esportate, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici e per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;
- b) gli stock;
- c) ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;
- d) il paese di destinazione.

5. Ogni impresa che distrugge sostanze controllate di cui al paragrafo 1 e che non rientra nel paragrafo 2, comunica i dati seguenti:

- a) le quantità di sostanze distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
- b) gli stock di sostanze in attesa di essere distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
- c) la tecnologia impiegata per la distruzione.

6. Ogni impresa che utilizza le sostanze controllate come materia prima o agente di fabbricazione comunica i seguenti dati:

- a) le quantità di tali sostanze usate come materia prima o agente di fabbricazione;
- b) gli stock di tali sostanze;
- c) i conseguenti processi ed emissioni.

7. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore o importatore titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l'autorizzazione, il tipo di uso, le quantità utilizzate l'anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate, rigenerate o distrutte e le quantità dei prodotti e delle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, immesse sul mercato comunitario e/o esportate.

8. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati.

9. L'articolazione delle comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 è definita conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

10. La Commissione può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 7.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 28

Ispezione

1. Gli Stati membri effettuano ispezioni per verificare che le imprese rispettano il regolamento, adottando un approccio basato sui rischi, comprese ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.

2. Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell'autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.

3. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede.

4. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste ultime e la Commissione.

La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

5. Su richiesta di un altro Stato membro, uno Stato membro può condurre ispezioni su imprese o indagini nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di sostanze controllate e che operano nel territorio dell'altro Stato membro.

*Articolo 29***Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011, nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 30***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è abrogato dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

*Articolo 31***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

ALLEGATO I

SOSTANZE CONTROLLATE

Gruppo	Sostanza			Potenziale di riduzione dell'ozono (!)
Gruppo I	CFCl ₃	CFC-11	Triclorofluorometano	1,0
	CF ₂ Cl ₂	CFC-12	Diclorodifluorometano	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃	CFC-113	Triclorotrifluoroetano	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂	CFC-114	Diclorotetrafluoroetano	1,0
	C ₂ F ₅ Cl	CFC-115	Cloropentafluoroetano	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl	CFC-13	Clorotrifluorometano	1,0
	C ₂ FCl ₅	CFC-111	Pentaclorofluoroetano	1,0
	C ₂ F ₂ Cl ₄	CFC-112	Tetraclorodifluoroetano	1,0
	C ₃ FCl ₇	CFC-211	Eptaclorofluoropropano	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆	CFC-212	Esaclorodifluoropropano	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅	CFC-213	Pentaclorotrifluoropropano	1,0
	C ₃ F ₄ Cl ₄	CFC-214	Tetraclorotetrafluoropropano	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃	CFC-215	Tricloropentafluoropropano	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂	CFC-216	Dicloroesafluoropropano	1,0
	C ₃ F ₇ Cl	CFC-217	Cloroepptafluoropropano	1,0
Gruppo III	CF ₂ BrCl	halon-1211	Bromoclorodifluorometano	3,0
	CF ₃ Br	halon-1301	Bromotrifluorometano	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂	halon-2402	Dibromotetrafluoroetano	6,0
Gruppo IV	CCl ₄	CTC	Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio)	1,1
Gruppo V	C ₂ H ₃ Cl ₃ (?)	1,1,1-TCA	1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	0,1
Gruppo VI	CH ₃ Br	bromuro di metile	Bromometano	0,6

Gruppo	Sostanza			Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
Gruppo VII	CHFBr ₂	HBFC-21 B2	Dibromofluorometano	1,00
	CHF ₂ Br	HBFC-22 B1	Bromodifluorometano	0,74
	CH ₂ FBr	HBFC-31 B1	Bromofluorometano	0,73
	C ₂ HFBBr ₄	HBFC-121 B4	Tetrabromofluoroetano	0,8
	C ₂ HF ₂ Br ₃	HBFC-122 B3	Tribromodifluoroetano	1,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂	HBFC-123 B2	Dibromotrifluoroetano	1,6
	C ₂ HF ₄ Br	HBFC-124 B1	Bromotetrafluoroetano	1,2
	C ₂ H ₂ FBr ₃	HBFC-131 B3	Tribromofluoroetano	1,1
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	HBFC-132 B2	Dibromodifluoroetano	1,5
	C ₂ H ₂ F ₃ Br	HBFC-133 B1	Bromotrifluoroetano	1,6
	C ₂ H ₃ FBr ₂	HBFC-141 B2	Dibromofluoroetano	1,7
	C ₂ H ₃ F ₂ Br	HBFC-142 B1	Bromodifluoroetano	1,1
	C ₂ H ₄ FBr	HBFC-151 B1	Bromofluoroetano	0,1
	C ₃ HFBBr ₆	HBFC-221 B6	Esabromofluoropropano	1,5
	C ₃ HF ₂ Br ₅	HBFC-222 B5	Pentabromodifluoropropano	1,9
	C ₃ HF ₃ Br ₄	HBFC-223 B4	Tetrabromotrifluoropropano	1,8
	C ₃ HF ₄ Br ₃	HBFC-224 B3	Tribromotetrafluoropropano	2,2
	C ₃ HF ₅ Br ₂	HBFC-225 B2	Dibromopentafluoropropano	2,0
	C ₃ HF ₆ Br	HBFC-226 B1	Bromoesafluoropropano	3,3
	C ₃ H ₂ FBr ₅	HBFC-231 B5	Pentabromofluoropropano	1,9
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	HBFC-232 B4	Tetrabromodifluoropropano	2,1
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	HBFC-233 B3	Tribromotrifluoropropano	5,6
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	HBFC-234 B2	Dibromotetrafluoropropano	7,5
	C ₃ H ₂ F ₅ Br	HBFC-235 B1	Bromopentafluoropropano	1,4
	C ₃ H ₃ FBr ₄	HBFC-241 B4	Tetrabromofluoropropano	1,9
	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	HBFC-242 B3	Tribromodifluoropropano	3,1
	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	HBFC-243 B2	Dibromotrifluoropropano	2,5
	C ₃ H ₃ F ₄ Br	HBFC-244 B1	Bromotetrafluoropropano	4,4
	C ₃ H ₄ FBr ₃	HBFC-251 B1	Tribromofluoropropano	0,3
	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	HBFC-252 B2	Dibromodifluoropropano	1,0
	C ₃ H ₄ F ₃ Br	HBFC-253 B1	Bromotrifluoropropano	0,8
	C ₃ H ₅ FBr ₂	HBFC-261 B2	Dibromofluoropropano	0,4
C ₃ H ₅ F ₂ Br	HBFC-262 B1	Bromodifluoropropano	0,8	
C ₃ H ₆ FBr	HBFC-271 B1	Bromofluoropropano	0,7	

Gruppo	Sostanza			Potenziale di riduzione dell'ozono ⁽¹⁾
Gruppo VIII	CHFC1 ₂	HCFC-21 ⁽³⁾	Diclorofluorometano	0,040
	CHF ₂ Cl	HCFC-22 ⁽³⁾	Clorodifluorometano	0,055
	CH ₂ FCl	HCFC-31	Clorofluorometano	0,020
	C ₂ HFCl ₄	HCFC-121	Tetraclorofluoroetano	0,040
	C ₂ HF ₂ Cl ₃	HCFC-122	Triclorodifluoroetano	0,080
	C ₂ HF ₃ Cl ₂	HCFC-123 ⁽³⁾	Diclorotrifluoroetano	0,020
	C ₂ HF ₄ Cl	HCFC-124 ⁽³⁾	Clorotetrafluoroetano	0,022
	C ₂ H ₂ FCl ₃	HCFC-131	Triclorofluoroetano	0,050
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂	HCFC-132	Diclorodifluoroetano	0,050
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl	HCFC-133	Clorotrifluoroetano	0,060
	C ₂ H ₃ FCl ₂	HCFC-141	Diclorofluoroetano	0,070
	CH ₃ CFCl ₂	HCFC-141b ⁽³⁾	1,1-Dicloro-1-fluoroetano	0,110
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl	HCFC-142	Clorodifluoroetano	0,070
	CH ₃ CF ₂ Cl	HCFC-142b ⁽³⁾	1-Cloro-1,1-difluoroetano	0,065
	C ₂ H ₄ FCl	HCFC-151	Clorofluoroetano	0,005
	C ₃ HFCl ₆	HCFC-221	Esaclorofluoropropano	0,070
	C ₃ HF ₂ Cl ₅	HCFC-222	Pentaclorodifluoropropano	0,090
	C ₃ HF ₃ Cl ₄	HCFC-223	Tetraclorotrifluoropropano	0,080
	C ₃ HF ₄ Cl ₃	HCFC-224	Triclorotetrafluoropropano	0,090
	C ₃ HF ₅ Cl ₂	HCFC-225	Dicloropentafluoropropano	0,070
	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂	HCFC-225ca ⁽³⁾	3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano	0,025
	CF ₂ ClCF ₂ CHClF	HCFC-225cb ⁽³⁾	1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano	0,033
	C ₃ HF ₆ Cl	HCFC-226	Cloroesafluoropropano	0,100
	C ₃ H ₂ FCl ₅	HCFC-231	Pentaclorofluoropropano	0,090
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	HCFC-232	Tetraclorodifluoropropano	0,100
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃	HCFC-233	Triclorotrifluoropropano	0,230
	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂	HCFC-234	Diclorotetrafluoropropano	0,280
	C ₃ H ₂ F ₅ Cl	HCFC-235	Cloropentafluoropropano	0,520
	C ₃ H ₃ FCl ₄	HCFC-241	Tetraclorofluoropropano	0,090
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃	HCFC-242	Triclorodifluoropropano	0,130
	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂	HCFC-243	Diclorotrifluoropropano	0,120
	C ₃ H ₃ F ₄ Cl	HCFC-244	Clorotetrafluoropropano	0,140
	C ₃ H ₄ FCl ₃	HCFC-251	Triclorofluoropropano	0,010
C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	HCFC-252	Diclorodifluoropropano	0,040	
C ₃ H ₄ F ₃ Cl	HCFC-253	Clorotrifluoropropano	0,030	
C ₃ H ₅ FCl ₂	HCFC-261	Diclorofluoropropano	0,020	
C ₃ H ₅ F ₂ Cl	HCFC-262	Clorodifluoropropano	0,020	
C ₃ H ₆ FCl	HCFC-271	Clorofluoropropano	0,030	
Gruppo IX	CH ₂ BrCl	BCM	Bromoclorometano	0,12

⁽¹⁾ Le cifre relative al potenziale di riduzione dell'ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti.

⁽²⁾ La formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

⁽³⁾ Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

ALLEGATO II

SOSTANZE NUOVE

Parte A — Sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1

Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono
CBr ₂ F ₂	Dibromodifluorometano (halon-1202)	1,25

Part B — Sostanze da comunicare ai sensi dell'articolo 27

Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono ⁽¹⁾
C ₃ H ₇ Br	1-Bromopropano (n-bromuro di propile)	0,02-0,10
C ₂ H ₅ Br	Bromoetano (bromuro di etile)	0,1-0,2
CF ₃ I	Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile)	0,01-0,02
CH ₃ Cl	Clorometano (cloruro di metile)	0,02

⁽¹⁾ Le cifre relative al potenziale di riduzione dell'ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti.

ALLEGATO III

Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione ai sensi dell'articolo 3, punto 12

- a) Uso di tetracloruro di carbonio per eliminare il cloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica.
 - b) Uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (tail gas) del processo di produzione del cloro.
 - c) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata.
 - d) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA).
 - e) Uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori perfluoropolieterepoliperossidici di Z-perfluoropolieteri e composti difunzionali.
 - f) Uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolieteri (PFPE) ad alta funzionalità.
 - g) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime.
 - h) Uso di idroclorofluorocarburi nei processi indicati nelle lettere da a) a g), quando impiegati in sostituzione di cloro-fluorocarburi o di tetracloruro di carbonio.
-

ALLEGATO IV

Gruppi, codici della nomenclatura combinata ⁽¹⁾ e designazioni delle sostanze di cui all'allegato I

Gruppo	Codice NC	Designazione
Gruppo I	2903 41 00	Triclorofluorometano
	2903 42 00	Diclorodifluorometano
	2903 43 00	Triclorotrifluoroetani
	2903 44 10	Diclorotetrafluoroetani
	2903 44 90	Cloropentafluoroetano
Gruppo II	2903 45 10	Clorotrifluorometano
	2903 45 15	Pentaclorofluoroetano
	2903 45 20	Tetraclorodifluoroetani
	2903 45 25	Eptaclorofluoropropani
	2903 45 30	Esaclorodifluoropropani
	2903 45 35	Pentaclorotrifluoropropani
	2903 45 40	Tetraclorotetrafluoropropani
	2903 45 45	Tricloropentafluoropropani
	2903 45 50	Dicloroesafluoropropani
	2903 45 55	Cloroepptafluoropropani
Gruppo III	2903 46 10	Bromoclorodifluorometano
	2903 46 20	Bromotrifluorometano
	2903 46 90	Dibromotetrafluoroetani
Gruppo IV	2903 14 00	Tetracloruro di carbonio
Gruppo V	2903 19 10	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)
Gruppo VI	2903 39 11	Bromometano (bromuro di metile)
Gruppo VII	2903 49 30	Idrobromofluorometani, -etani o -propani
Gruppo VIII	2903 49 11	Clorodifluorometano (HCFC-22)
	2903 49 15	1,1-Dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)
	2903 49 19	Altri idroclorofluorometani, -etani o -propani (HCFC)
Gruppo IX	Ex 2903 49 80	Bromoclorometano
Miscugli	3824 71 00	Miscugli contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)
	3824 72 00	Miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani
	3824 73 00	Miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)
	3824 74 00	Miscugli contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)
	3824 75 00	Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio
	3824 76 00	Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)
	3824 77 00	Miscugli contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

(¹) L'indicazione «ex» prima di un codice significa che in questa voce possono rientrare anche altri prodotti, diversi da quelli indicati nella colonna «designazione».

ALLEGATO V

Condizioni per l'immissione sul mercato e l'ulteriore distribuzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3

1. Le sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi contengono unicamente sostanze controllate prodotte con le seguenti impurità:

Sostanza	%
CTC (qualità di reagente)	99,5
(1,1,1-tricloroetano)	99,0
CFC 11	99,5
CFC 13	99,5
CFC 12	99,5
CFC 113	99,5
CFC 114	99,5
Altre sostanze controllate con punto di ebollizione > 20 °C	99,5
Altre sostanze controllate con punto di ebollizione < 20 °C	99,0

Queste sostanze controllate pure possono essere successivamente miscelate da produttori, agenti o distributori con altre sostanze chimiche controllate o non controllate ai sensi del protocollo, come è prassi negli usi di laboratorio e a fini di analisi.

2. Le sostanze ad elevata purezza e i miscugli contenenti sostanze controllate vengono forniti in contenitori richiudibili o cilindri ad alta pressione di capienza inferiore a 3 litri o in ampolle in vetro di capienza di 10 ml o inferiore, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono, limitate a usi di laboratorio e a fini di analisi e con l'indicazione che le sostanze usate o in eccesso devono essere raccolte e riciclate, se possibile. Se il riciclo non è possibile, devono essere distrutte.

ALLEGATO VI

USI CRITICI DI HALON

Uso dell'halon 1301:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
- per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,
- per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,
- per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
- nel tunnel sotto la Manica e nei relativi impianti e materiale rotabile.

Uso dell'halon 1211:

- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
- negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,
- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay),
- negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
- negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.

Uso di halon 2402 esclusivamente nei seguenti paesi: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
- per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,
- per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,
- per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
- negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,
- negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
- negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.

Uso di halon 2402 esclusivamente in Bulgaria:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore.

ALLEGATO VII

TECNOLOGIE DI DISTRUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1

Tecnologia	Applicabilità		
	Sostanze controllate ⁽¹⁾ ⁽²⁾		Fonti diluite ⁽³⁾
	Sostanze controllate nell'allegato I, gruppi I, II, IV, V, VIII	Halon di cui all'allegato I, gruppo III	Schiuma
Efficacia di distruzione e rimozione (DRE) ⁽⁴⁾	99,99 %	99,99 %	95 %
Forni per cemento	Approvata ⁽⁵⁾	Non approvata	Non applicabile
Incenerimento per iniezione di liquidi	Approvata	Approvata	Non applicabile
Ossidazione con gas/fumo	Approvata	Approvata	Non applicabile
Incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale	Non applicabile	Non applicabile	Approvata
Cracking in reattore	Approvata	Non approvata	Non applicabile
Incenerimento in forno rotante	Approvata	Approvata	Approvata
Getto di plasma all'argon	Approvata	Approvata	Non applicabile
Plasma a radiofrequenza ad accoppiamento induttivo	Approvata	Approvata	Non applicabile
Plasma a microonde	Approvata	Non approvata	Non applicabile
Getto di plasma all'azoto	Approvata	Non approvata	Non applicabile
Dealogenazione catalitica in fase gassosa	Approvata	Non approvata	Non applicabile
Reattore a vapore ad altissima temperatura	Approvata	Non approvata	Non applicabile

Note:

⁽¹⁾ Le sostanze controllate non elencate in appresso sono distrutte con la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi.

⁽²⁾ Le fonti concentrate indicano sostanze vergini, recuperate o rigenerate che riducono lo strato di ozono.

⁽³⁾ Le sostanze diluite indicano sostanze che riducono lo strato di ozono contenute nella matrice di un solido, ad esempio una schiuma.

⁽⁴⁾ Il criterio DRE definisce la capacità tecnologica su cui si basa l'approvazione della tecnologia. Non riflette sempre il rendimento ottenuto giorno per giorno, che sarà controllato in base agli standard minimi nazionali.

⁽⁵⁾ Approvata dalle parti.

ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 2037/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articoli 1 e 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 10, paragrafi 2 e 4
Articolo 3, paragrafo 2, punto i)	Articolo 4
Articolo 3, paragrafo 2, punto ii), primo comma	—
Articolo 3, paragrafo 2, punto ii), secondo comma	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 6, prima frase
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 7
Articolo 3, paragrafo 6	—
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 10, paragrafo 8
Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 9	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 10	Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, punto i)	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, punto ii)	—
Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), primo comma	Articolo 12, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), secondo comma	Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), terzo comma	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2, punto iv)	—
Articolo 4, paragrafo 3, punto i)	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3, punto ii)	—
Articolo 4, paragrafo 3, punto iii)	—
Articolo 4, paragrafo 3, punto iv)	—
Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera a)	Articolo 9
Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), primo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), secondo trattino	Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4, punto ii)	—
Articolo 4, paragrafo 4, punto iii)	—
Articolo 4, paragrafo 4, punto iv), prima frase	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 4, punto iv), seconda frase	Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 4, punto v)	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 6	—
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 2037/2000	Presente regolamento
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3	—
Articolo 5, paragrafo 4, prima frase	Articolo 11, paragrafo 8
Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase	—
Articolo 5, paragrafo 5	—
Articolo 5, paragrafo 6	—
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 11, paragrafo 8
Articolo 6, paragrafo 1, prima frase	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase	—
Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 9
Articolo 7	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 8	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 21
Articolo 10	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafi 1 e 2
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 4	—
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafi 3 e 4
Articolo 13	Articolo 20, paragrafo 3
Articolo 14	Articolo 20, paragrafo 4
Articolo 15	—
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	—
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 4	—
Articolo 16, paragrafo 5	Articolo 22, paragrafo 5
Articolo 16, paragrafo 6	—
Articolo 16, paragrafo 7	—
Articolo 17	Articolo 23
Articolo 18	Articolo 25
Articolo 19	Articolo 25
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 5	Articolo 28, paragrafo 4
Articolo 21	Articolo 29

Regolamento (CE) n. 2037/2000	Presente regolamento
Articolo 22	Articolo 24
Articolo 23	Articolo 30
Articolo 24	Articolo 31
Allegato I	Allegato I
Allegato III	—
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	—
Allegato VI	Allegato III
Allegato VII	Allegato VI

REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione annuale di statistiche sulla società dell'informazione di cui al regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ è limitata a un massimo di cinque anni di riferimento dalla data di entrata in vigore di tale regolamento e terminerà nel 2009. A livello europeo sussiste tuttavia la necessità di disporre annualmente di informazioni statistiche coerenti sul settore della società dell'informazione.
- (2) Il Consiglio europeo di marzo 2005 ha sottolineato l'importanza di sviluppare una società dell'informazione pienamente inclusiva, basata sull'uso generalizzato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei servizi pubblici, nelle piccole e medie imprese (PMI) e nelle famiglie.
- (3) Il Consiglio europeo di marzo 2006 ha riconosciuto l'importanza cruciale di un uso più produttivo delle TIC nelle imprese e nelle organizzazioni amministrative e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad attuare energicamente la nuova strategia i2010. Questa strategia promuove un'economia digitale aperta e competitiva e individua le TIC quale elemento propulsore dell'integrazione e del miglioramento della qualità della vita. Essa è considerata un elemento chiave del rinnovato partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione.
- (4) Nell'aprile 2006 il gruppo di alto livello i2010, istituito dalla decisione 2006/215/CE della Commissione ⁽³⁾, ha approvato il quadro di analisi comparativa i2010 che stabilisce un elenco di indicatori chiave finalizzati all'analisi comparativa dello sviluppo della società europea dell'informazione come definito nella strategia i2010.
- (5) La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un

programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) ⁽⁴⁾, contribuisce ad accrescere la competitività e la capacità innovativa della Comunità, a promuovere il progresso della società della conoscenza e a favorire uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata. Tale decisione sollecita la Comunità a dotarsi di una solida base analitica per sostenere la formulazione delle politiche in vari settori. Il programma quadro istituito da tale decisione promuove le iniziative di analisi delle politiche basate sulle statistiche ufficiali.

- (6) La dichiarazione ministeriale sull'e-inclusione, adottata a Riga l'11 giugno 2006, sottolinea l'importanza di una società dell'informazione inclusiva. Essa definisce il quadro di riferimento per una politica globale sull'e-inclusione che affronti questioni relative ai temi dell'invecchiamento della società, del divario geografico digitale, dell'accessibilità, delle conoscenze e competenze digitali, della diversità culturale e dei servizi pubblici on line inclusivi. Essa invita la Commissione a sostenere la raccolta e l'analisi comparativa di elementi di prova all'interno e all'esterno dell'Unione europea.
- (7) Gli indicatori per l'analisi comparativa dello sviluppo della società dell'informazione come indicato nelle strategie politiche della Comunità, quale il quadro di analisi comparativa i2010 della strategia i2010 e i suoi ulteriori sviluppi nell'ambito della strategia di Lisbona, dovrebbero basarsi su informazioni statistiche coerenti.
- (8) La modifica del regolamento (CE) n. 808/2004 dovrebbe tener conto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽⁵⁾.
- (9) Il presente regolamento non dovrebbe accrescere gli oneri a carico dei rispondenti e delle autorità statistiche nazionali, misurati in base al numero di variabili obbligatorie o alla durata dell'intervista, relativamente alla raccolta e alla trasmissione di statistiche armonizzate rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 808/2004.
- (11) Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁶⁾, è stato consultato,

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

⁽²⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 80 del 17.3.2006, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁽⁶⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 74.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 808/2004 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le statistiche da produrre includono informazioni che sono utili per gli indicatori strutturali e necessarie per l'analisi comparativa delle strategie politiche della Comunità sullo sviluppo dello Spazio europeo dell'informazione, l'innovazione nelle imprese e la società europea dell'informazione, quale il quadro di analisi comparativa i2010 e i suoi sviluppi nell'ambito della strategia di Lisbona, nonché altre informazioni necessarie a fornire una base uniforme per l'analisi della società dell'informazione.»;

2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Trattamento, trasmissione e divulgazione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle relative misure d'esecuzione alla Commissione (Eurostat), conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*) riguardante la trasmissione di dati riservati.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in forma elettronica, conformemente a uno standard di scambio concordato tra la Commissione e gli Stati membri.

3. Il capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 si applica al trattamento e alla divulgazione di dati riservati.

(*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»;

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Qualità statistica e relazioni

1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.

2. Ai fini del presente regolamento, si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

3. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle eventuali modifiche metodologiche apportate. La relazione è presentata un mese dopo la trasmissione dei dati.»;

4) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Modulo 1: Imprese e società dell'informazione1) *Obiettivi*

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche sulle imprese e la società dell'informazione. Esso fornisce un quadro di riferimento per i requisiti riguardanti l'ambito di osservazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le suddivisioni dei dati da fornire, il tipo di dati da fornire e gli eventuali progetti pilota o di fattibilità necessari.

2) *Ambito di osservazione*

Il presente modulo copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da C a N, alla sezione R e alla divisione 95 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE REV. 2).

Le statistiche saranno prodotte con riferimento alle unità statistiche imprese.

3) *Durata e periodicità della fornitura dei dati*

I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di quindici anni di riferimento a decorrere dal 20 maggio 2004. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

4) *Tematiche trattate*

Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

- sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese,
- impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese,
- commercio elettronico,
- processi di e-business e aspetti organizzativi,
- uso delle TIC da parte delle imprese per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government),
- competenza in materia di TIC nell'unità di impresa e necessità di personale qualificato in TIC,
- ostacoli all'utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, del commercio elettronico e dei processi di e-business,
- spese e investimenti in TIC,
- sicurezza e fiducia nelle TIC,
- utilizzo delle TIC e loro impatto sull'ambiente (TIC verdi),
- accesso a e uso di Internet e di altre tecnologie in rete per collegare oggetti e dispositivi («Internet degli oggetti»),
- accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).

Non tutte le tematiche saranno trattate ogni anno.

5) *Suddivisioni dei dati da fornire*

Non tutte le suddivisioni dei dati saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco, tenendo conto della natura delle unità statistiche, della qualità prevista dei dati statistici e delle dimensioni complessive del campionamento. Le suddivisioni saranno concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione:

- per classe dimensionale di impresa,
- per sezione NACE,
- per regione: le suddivisioni regionali saranno limitate a non più di tre gruppi.

6) *Tipo di dati da fornire*

Gli Stati membri trasmetteranno dati aggregati alla Commissione (Eurostat).

7) *Progetti pilota e di fattibilità*

Qualora siano individuate richieste significative di nuovi dati o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione istituirà progetti pilota o di fattibilità eseguiti su base volontaria dagli Stati membri prima di qualsiasi raccolta dati. Tali progetti valuteranno la fattibilità della raccolta dati pertinente, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione alla raccolta e agli oneri sui rispondenti. I risultati di tali progetti pilota o di fattibilità contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.

ALLEGATO II

Modulo 2: Individui, famiglie e società dell'informazione

1) *Obiettivi*

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche su individui, famiglie e società dell'informazione. Esso fornisce un quadro di riferimento per i requisiti riguardanti l'ambito di applicazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le caratteristiche socio-economiche di base dei dati, il tipo di dati da fornire e gli eventuali progetti pilota o di fattibilità necessari.

2) *Ambito di applicazione*

Il presente modulo riguarda le statistiche relative agli individui e alle famiglie.

3) *Durata e periodicità della fornitura dei dati*

I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di quindici anni di riferimento a decorrere dal 20 maggio 2004. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

4) *Tematiche trattate*

Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

- accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie,
- utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e/o famiglie,
- sicurezza e fiducia nelle TIC,
- competenze e abilità in materia di TIC,

- ostacoli all'utilizzo delle TIC e di Internet,
- effetti dell'utilizzo delle TIC percepiti dagli individui e/o dalle famiglie,
- uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government),
- accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).

Non tutte le tematiche saranno trattate ogni anno.

5) *Caratteristiche socioeconomiche di base dei dati*

Non tutte le caratteristiche di base saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco e concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione:

- a) per le statistiche fornite concernenti le famiglie:
 - per tipo di famiglia,
 - per classe di reddito,
 - per regione;
- b) per le statistiche fornite concernenti gli individui:
 - per gruppo di età,
 - per sesso,
 - per livello d'istruzione,
 - per situazione occupazionale,
 - per stato civile di fatto,
 - per paese di nascita, cittadinanza,
 - per regione.

6) *Tipo di dati da fornire*

Gli Stati membri trasmetteranno registri di dati individuali alla Commissione (Eurostat) ma tali registri non consentiranno l'identificazione diretta delle unità statistiche in questione.

7) *Progetti pilota e di fattibilità*

Qualora siano individuate richieste significative di nuovi dati o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione istituirà progetti pilota o di fattibilità eseguiti su base volontaria dagli Stati membri prima di qualsiasi raccolta dati. Tali studi valuteranno la fattibilità della raccolta dati pertinente, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione ai costi della raccolta e agli oneri sui rispondenti. I risultati di tali progetti pilota o di fattibilità contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 settembre 2009**

sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le foche sono esseri senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza. Nella sua dichiarazione sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea ⁽³⁾, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare senza indugio una proposta di regolamento al fine di vietare l'importazione, l'esportazione e la vendita di tutti i prodotti derivati da esemplari di foca groenlandica e cistofora crestate. Nella sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 ⁽⁴⁾, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di proporre la totale messa al bando dei prodotti derivati dalla foca. Nella sua raccomandazione 1776 (2006) del 17 novembre 2006 sulla caccia alle foche, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa invitava gli Stati membri del Consiglio d'Europa in cui è praticata la caccia alle foche a vietare tutti i metodi di caccia crudeli che non garantiscono la morte istantanea e senza sofferenza degli animali, a proibirne lo stordimento con strumenti come hakapik, randelli e armi da fuoco e a promuovere iniziative intese a vietare il commercio di prodotti derivati dalla foca.

(2) L'importazione a fini commerciali negli Stati membri di pelli di cuccioli di foca groenlandica e di cuccioli di cistofora crestate, nonché di prodotti da esse derivati è vietata ai sensi della direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati ⁽⁵⁾.

(3) Le foche sono cacciate dentro e fuori dalla Comunità e utilizzate per fabbricare prodotti e articoli, quali carne, olio, grasso, organi, pelli per pellicceria e articoli derivati, inclusi prodotti vari come le capsule di Omega-3 e gli indumenti in cui sono incorporate pelli e pellicce di foca lavorate. Tali prodotti sono commercializzati su vari mercati, tra cui quello della Comunità. Data la natura di tali prodotti, per i consumatori è difficile, se non impossibile, distinguerli da prodotti simili non derivati dalla foca.

(4) La caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico e i governi sensibili al benessere degli animali in considerazione del dolore, dell'angoscia, della paura e delle altre forme di sofferenza che l'uccisione e la scuoiatura delle foche, nel modo in cui sono svolte più frequentemente, causano a tali animali.

(5) In risposta alle preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori sul benessere degli animali in relazione all'uccisione e alla scuoiatura delle foche e sulla possibile presenza sul mercato di prodotti derivati da animali uccisi e scuoiati con modalità che causano dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza, diversi Stati membri hanno adottato, o intendono adottare, misure legislative di disciplina del commercio dei prodotti derivati dalla foca, vietandone l'importazione e la produzione, mentre in altri Stati membri il commercio di questi prodotti non è oggetto di alcuna limitazione.

(6) Vi sono pertanto differenze tra le disposizioni nazionali che disciplinano il commercio, l'importazione, la produzione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca. Queste differenze incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno in relazione ai prodotti che contengono o possono contenere prodotti derivati dalla foca e costituiscono una barriera al commercio di tali prodotti.

(7) L'esistenza di disposizioni diverse può scoraggiare ulteriormente i consumatori dall'acquistare prodotti non derivati dalla foca, ma che possono non essere facilmente distinguibili da prodotti simili ottenuti dalla foca, o prodotti che possono contenere elementi o ingredienti derivati dalla foca senza che ciò sia chiaramente riconoscibile, come pellicce, capsule e oli contenenti Omega-3 e articoli in cuoio.

⁽¹⁾ Parere del 26 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

⁽³⁾ GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 194.

⁽⁴⁾ GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 170.

⁽⁵⁾ GU L 91 del 9.4.1983, pag. 30.

(8) Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto armonizzare le norme in vigore nella Comunità in materia di attività commerciali riguardanti i prodotti derivati dalla foca ed evitare in tal modo turbative del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in questione, inclusi i prodotti equivalenti o sostituibili ai prodotti derivati dalla foca.

- (9) A norma del protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato, la Comunità deve tenere nella massima considerazione i requisiti in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione, tra l'altro, della politica per il mercato interno. Le norme armonizzate contenute nel presente regolamento dovrebbero pertanto tenere pienamente conto del benessere degli animali.
- (10) Per superare l'attuale frammentazione del mercato interno, è necessario prevedere norme armonizzate, tenendo conto del benessere degli animali. Per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti interessati in modo efficace e proporzionato, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca dovrebbe, in linea di principio, essere vietata al fine di ristabilire la fiducia dei consumatori, garantendo nel contempo che le preoccupazioni relative al benessere degli animali siano tenute pienamente in considerazione. Poiché le preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori riguardano anche l'uccisione e la scuoiatura delle foche in quanto tali, è altresì necessario adottare misure intese a ridurre la domanda che porta alla commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca e, di conseguenza, la domanda economica che stimola la caccia delle foche a fini commerciali. Per garantire un'applicazione efficace, a tali norme armonizzate dovrebbe essere data esecuzione al momento o nel luogo di importazione dei prodotti importati.
- (11) Benché l'uccisione e la scuoiatura delle foche potrebbero in teoria avvenire evitando dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza inutili, considerate le condizioni in cui si svolge la caccia alle foche, una verifica e un controllo uniformi del rispetto dei requisiti in materia di benessere degli animali da parte dei cacciatori non sono fattibili nella pratica o sono perlomeno molto difficili da attuare in modo efficace, come concluso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 6 dicembre 2007.
- (12) È altresì evidente che norme armonizzate di altra natura, ad esempio requisiti in materia di etichettatura, non consentirebbero di conseguire lo stesso risultato. Inoltre, l'obbligo di etichettare i prodotti interamente o parzialmente derivati dalla foca imposto ai produttori, ai distributori o ai commercianti al dettaglio rappresenterebbe un notevole onere a carico di tali operatori economici e comporterebbe un costo sproporzionato nei casi in cui i prodotti derivati dalla foca rappresentano solo una parte minore del prodotto in questione. Per contro, sarà più facile conformarsi alle misure contenute nel presente regolamento, consentendo nel contempo di assicurare i consumatori.
- (13) Per garantire la piena efficacia delle norme armonizzate previste dal presente regolamento, esse dovrebbero applicarsi non solo ai prodotti derivati dalla foca provenienti dalla Comunità, ma anche a quelli immessi nella Comunità da paesi terzi.
- (14) È opportuno che non siano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia alle foche a fini di sostentamento. La caccia fa parte integrante della cultura e dell'identità dei membri della società Inuit e, in quanto tale, è riconosciuta dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Pertanto, l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento dovrebbe essere consentita.
- (15) Il presente regolamento istituisce norme armonizzate relative all'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca. Esso lascia pertanto impregiudicate altre norme comunitarie o nazionali che regolamentano la caccia delle foche.
- (16) È opportuno che le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente regolamento vengano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (17) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire le condizioni per l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca, provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono alla loro sussistenza; di definire le condizioni per l'importazione di prodotti derivati dalla foca quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari; nonché di definire le condizioni per l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia regolamentata da leggi nazionali al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (18) Per facilitare l'esecuzione della normativa da parte delle autorità nazionali competenti, la Commissione dovrebbe predisporre delle note tecniche orientative che forniscano indicazioni non vincolanti sui codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente regolamento.
- (19) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e vigilino sulla loro applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (20) È opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente relazioni sulle misure adottate per attuare il presente regolamento. Sulla base di dette relazioni, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(21) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione a livello comunitario dei divieti nazionali relativi al commercio dei prodotti derivati dalla foca, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme armonizzate in materia di immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «foca»: esemplare di tutte le specie di pinnipedi (*Phocidae*, *Otariidae* e *Odobenidae*);
- 2) «prodotto derivato dalla foca»: tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati o ottenuti dalla foca, tra cui carne, olio, grasso, organi, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche assemblate in tavole, traverse o altre forme simili, nonché gli articoli derivati dalle pelli;
- 3) «immissione sul mercato»: l'introduzione sul mercato comunitario e la messa a disposizione in favore di terzi, a titolo oneroso;
- 4) «Inuit»: i membri indigeni del territorio Inuit, vale a dire le regioni artiche e subartiche in cui gli Inuit detengono, attualmente o storicamente, diritti e interessi aborigeni, riconosciuti dagli Inuit come membri del loro popolo e appartenenti ai seguenti gruppi: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenlandia) e Yupik (Russia);
- 5) «importazione»: qualunque ingresso di merci nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 3

Condizioni di immissione sul mercato

1. L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando i prodotti derivati dalla foca provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza. Tali condizioni si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti importati.

2. In deroga al paragrafo 1:

- a) l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non sono tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali;
- b) l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non sono tali da far ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali.

L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

3. La Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, le misure per l'attuazione del presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 4

Libera circolazione

Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che sono conformi al presente regolamento.

Articolo 5

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾. Tale comitato può rivolgersi, se necessario, ad altri comitati regolamentari, come il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 6

Sanzioni ed esecuzione

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 20 agosto 2010 e notificano senza ritardo le eventuali modifiche successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

Articolo 7

Relazioni

1. Entro il 20 novembre 2011, e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare attuazione al presente regolamento.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine di ciascun periodo.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 20 agosto 2010.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT